

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-221 del 15/01/2025
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta WHITE GREEN ENERGY S.R.L. con sede legale nel Comune di Milano (MI), Via Vincenzo Monti, n. 11. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano da prodotti agricoli, reflui zootecnici e sottoprodotti agroalimentari di potenzialita' pari a 499 Sm3/h, da ubicare nel Comune di Ostellato (FE), Strada Provinciale 71.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-236 del 15/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno quindici GENNAIO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 9306/2024/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **WHITE GREEN ENERGY S.R.L.** con sede legale nel Comune di Milano (MI), Via Vincenzo Monti, n. 11. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio di un **impianto per la produzione di biometano** da prodotti agricoli, reflui zootecnici e sottoprodotti agroalimentari di **potenzialità pari a 499 Sm³/h**, da ubicare nel Comune di Ostellato (FE), Strada Provinciale 71.

Il Dirigente del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTA la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, trasmessa in data 16.11.2023, compresa nella documentazione acquisita al Prot. di Arpae con i nn. PG/2023/194817 - 194824 - 194837 - 194845 - 194850 - 194854 - 194865 - 194881 - 194885 - 194894 - 194898 e in data 21.12.2023 con il n. PG/2023/217447, dalla Ditta **WHITE GREEN ENERGY S.R.L.**, nella persona del Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Albaredo d'Adige (VR), Via Roma, n. 54 ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), Strada Provinciale 71;

VISTA la Visura Camerale in data 17.10.2024, dalla quale si rileva la variazione della sede legale della Ditta che risulta nel Comune di Milano (MI), Via Vincenzo Monti n. 11;

DATO ATTO che la domanda di A.U.A. sopra citata fa parte della documentazione trasmessa dalla Ditta nell'ambito del Procedimento avviato dal Servizio SAC - Unità Autorizzazioni Complesse e Energia, con la nota Prot. n. PG/2024/25311 del 08.02.2024, relativo all'istanza di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03 (di cui ai Protocolli Arpae sopra citati), riguardante lo stesso impianto;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettuerà l'attività di produzione di biometano da prodotti e sottoprodotti agricoli, con potenzialità di 499 Sm³/h;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene presentata dalla Società per una nuova attività richiedendo il rilascio dell'A.U.A. per le seguenti autorizzazioni o comunicazioni ricomprese nella stessa:

- Autorizzazione alle "emissioni in atmosfera" per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico”;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35”;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e smi;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

VISTI:

- il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. - *Norme in materia ambientale*;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. n. 21/2012;
- la L. n. 447/95;
- la L. 7 Agosto 1990, n. 241;
- il D.P.R. n. 227/2011;

VISTE altresì:

- la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005, riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006, riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- la Delibera di G.R. n. 1769/2011 e s.m.i.;
- la Delibera di G.R. n. 1495 del 24.10.2011: “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”;
- la Delibera di G.R. n. 1496 del 24.10.2011: “Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'Autorizzazione di Carattere Generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271, comma 3 e 272, comma 2, del D.Lgs 152/2006 - Norme in materia ambientale”, come modificata con la Delibera di G.R. n. 1648 del 17.10.2016: “Modifiche alla D.G.R. 1496/2011: Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale”;
- il Decreto Direttoriale MinAmbiente 28 Giugno 2023, n. 309 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”;

VISTE:

- la *Relazione Tecnica* del Servizio Territoriale di Arpae - Ferrara, Prot. n. PG/2024/34472 del 22.02.2024, rilasciata nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03, nella quale si esprimono, in particolare, le seguenti valutazioni:

Scarichi Idrici → *Nel progetto, l'Azienda dichiara che la raccolta delle acque meteoriche verrà così effettuata:*

- *rete acque da strade e piazzali impermeabilizzati mediante asfalto o getto di calcestruzzo, sulle quali è previsto il transito dei mezzi che effettuano il trasporto delle matrici organiche (volumi di prima e seconda pioggia). Le acque vengono accumulate temporaneamente nella vasca di prima pioggia, in cui avviene la sedimentazione delle sabbie, la disoleazione ed il filtraggio, entro le 48 ore successive all'evento, tali acque di prima pioggia sono rilanciate in*

testa all'impianto di digestione anaerobica, le acque di seconda pioggia vengono collettate alla vasca di laminazione e da questa indirizzate allo scarico all'interno del corpo idrico superficiale localizzato a nord del sito di intervento, con una portata di scarico pari a circa 8,0 l/s ha.

- le acque dai pluviali da tetti e coperture, vengono indirizzate verso una vasca di sollevamento all'interno della quale vengono preliminarmente stoccate in modo tale da poter essere riutilizzate per le attività di lavaggio piazzali previste periodicamente in impianto. All'interno della vasca di sollevamento sono alloggiati n.2 pompe sommerse (una di riserva all'altra) che al raggiungimento del volume massimo determinato da un sistema di galleggianti, indirizzano le acque al bacino di laminazione.*

I colaticci provenienti dalle trincee delle biomasse e sottoprodotti, della trincea del digestato solido, dallo stoccaggio dell'ammendante compostato e lo scarico delle condense del biogas/biometano vengono riciclati in testa all'impianto per essere inviate alla fermentazione. Relativamente allo scarico idrico delle acque meteoriche di seconda pioggia, secondo questa Agenzia, per la tipologia delle acque che dilavano i piazzali, il sistema proposto non risulta idoneo, secondo la D.G.R. 286/05, Cap. "8.1.1" - Par. "III" - Lett."A" - Caso "2", in quanto tale dilavamento in relazione alla tipologia dell'attività che viene svolta, "non si esaurisce con le acque di prima pioggia bensì si protrae nell'arco di tempo in cui permangono gli eventi piovosi", (per la precisione non si esaurisce nell'arco dei primi 15 minuti o 5 mm di pioggia).

La Normativa non si riferisce esclusivamente al dilavamento di rifiuti, ma ricomprende anche le materie prime. A tal proposito, per quanto concerne gli impianti a biogas e a biometano le acque meteoriche ricadono sulle superfici di circolazione dei mezzi operativi che movimentano la biomassa, sulle quali è praticamente sempre presente materiale trascinato o disperso dai mezzi stessi, il cui dilavamento è potenzialmente inquinante (biomassa per l'alimentazione del digestore, oli esausti, terreno, ecc.).

Infatti la D.G.R. 286/05 prevede che qualora l'acqua meteorica vada a dilavare, anche in modo discontinuo, un'area destinata ad attività commerciali o di produzione di beni nonché le relative pertinenze (piazzali, parcheggi, ecc.) trasportando con sé residui, anche passivi, di tale attività, la stessa acqua perde la sua natura di acqua meteorica per caratterizzarsi come "acqua di scarico", da assoggettare alla disciplina degli scarichi, compreso l'eventuale regime autorizzativo.

Pertanto, essendo tutte le acque meteoriche di dilavamento di fatto potenzialmente contaminate, si ritiene che la Società debba provvedere ad un trattamento di depurazione di tutte le acque meteoriche escluse quelle delle coperture, come previsto dalla D.G.R. 1860/06 al Capitolo I - Par. A2 – punto 4.2. Possono quindi essere recapitate nell'invaso di laminazione le sole acque meteoriche provenienti dalle coperture delle vasche di stoccaggio e dei digestori. Questa Agenzia ritiene pertanto non accettabile la proposta di gestione delle acque meteoriche di dilavamento, presentata dalla Ditta;

Digestato → *L'Azienda dichiara che gran parte del digestato in uscita dall'impianto biogas verrà destinato al compostaggio: esso verrà avviato a separazione solido/liquido, parte del separato liquido ottenuto verrà ricircolato alle pre-vasche per diluire i substrati in ingresso all'impianto, parte sarà destinata al compostaggio insieme al separato solido. La trincea per lo stoccaggio del separato solido derivante dal processo di separazione è coperta e dotata di pozzetti grigliati con caditoia posti in testa alle stesse, i quali consentono la raccolta del percolato prodotto; tali liquidi defluiscono in una linea di raccolta specifica che li trasporta alle pre-vasche e da qui, infine, al processo fermentativo in testa all'impianto.*

Si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta, che si valuta favorevolmente;

Impianto di Compostaggio → *L'Azienda dichiara che il digestato solido e parte di quello liquido, in uscita dall'impianto biogas verrà destinato al compostaggio in un impianto apposito interno all'insediamento. Il separato solido, sarà prelevato dalla trincea di stoccaggio ed immesso nelle vasche di compostaggio assieme allo strutturante, costituito da un letto di materiale assorbente composto da paglia, stocchi di mais segatura, cippato, etc.*

La Ditta non ha fornito informazioni in merito alla gestione e trattamento delle emissioni in atmosfera che si sviluppano da questa fase produttiva.

Pertanto, tenuto conto di quanto previsto al punto 4.12.12 per il "Settore Servizi" di cui Determina n. 4606/1999 (criteri CRIAER) della Regione Emilia-Romagna, nel quale alla lettera b) è indicato "Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere raccolti e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle sostanze odorigene avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione", questo ST esprime una valutazione tecnica NON favorevole alla realizzazione dell'impianto di compostaggio in assenza di tali informazioni;

- la nota di “Richiesta integrazioni” del Servizio Sistemi Ambientali di Arpae - Ferrara Prot. n. PG/2024/35631 del 23.02.2024, rilasciata nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03, nella quale, in particolare, si evidenzia che:

Sulla base di quanto disposto dal nuovo decreto (n. 309/2023) e tenuto conto che l'insieme delle sorgenti escluse dal proponente nello scenario emissivo al fine del calcolo modellistico, contribuisce al rateo emissivo in ouE/s per circa il 29% di quello complessivo dello stabilimento e contemporaneamente le sorgenti hanno un flusso complessivo superiore a 500 ouE/s (circa 1079 ouE/s), si richiede venga predisposta una nuova valutazione modellistica a partire dallo scenario emissivo che contempli tutte le sorgenti odorigene in rispetto a quanto previsto dal decreto;

- la *Relazione Tecnica* del Servizio Territoriale di Arpae - Ferrara, Prot. n. PG/2024/94796 del 23.05.2024, rilasciata nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03, nella quale, esaminata la documentazione tecnica presentata dalla Società e le successive integrazioni, esprime, in particolare, le seguenti valutazioni:

Scarichi Idrici → *Per gli scarichi idrici, gestione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia l'Azienda dichiara che per le sole acque di seconda pioggia provenienti dalla rete pluviali e coperture è prevista la realizzazione di una vasca di laminazione di circa 2.543 m3 superiori ai circa 1.886 m3 necessari risultanti da valutazioni di invarianza idraulica calcolati non tenendo conto delle acque di dilavamento piazzali, prima di essere indirizzate allo scarico all'interno del corpo idrico superficiale localizzato a nord del sito d'intervento, con una portata di scarico pari a circa 8,0 l/s ha;*

Per quanto riguarda le acque di dilavamento piazzali, le stesse vengono trattate attraverso rete dedicata, diversa dalla rete di raccolta delle acque da pluviali e coperture, le quali, vengono avviate direttamente al bacino di laminazione. In tal senso, le acque da dilavamento piazzali (ivi comprese le acque meteoriche che ricadono sulle Aree coperte da platee in cls e sulle superfici di circolazione dei mezzi operativi che movimentano la biomassa) per le quali è lecito ipotizzare la presenza pressoché costante di materiale trascinato o disperso dai mezzi stessi e per i quali il dilavamento è potenzialmente inquinante (biomassa per l'alimentazione del digestore, oli esausti, terreno, ecc.), ai sensi della D.G.R. 286/05, vengono recapitate attraverso rete dedicata all'interno di un comparto avente un volume complessivo di circa 106

m3 (suddiviso in una sezione di sedimentazione di 100 m3 e una sezione di disoleazione 5,6 m3), all'interno della quale sono sottoposte a trattamento di dissabbiatura (sedimentazione delle sabbie) e disoleazione (anche tramite filtri a coalescenza), a seguito dei quali tali acque vengono rilanciate all'interno delle pre-vasche di stoccaggio liquami, per essere quindi destinate alla digestione anaerobica, con la funzione di fluidificare la biomassa in ingresso.

Poiché l'azienda ha adeguato il proprio impianto a quanto indicato nella Relazione Tecnica presentata dal ST Distretto di Ferrara per gli scarichi idrici si esprime una valutazione tecnica favorevole alle modifiche proposte nella Relazione allegata alle integrazioni presentate dall'Azienda ed allegate alla comunicazione PG/2024/85716 del 10/05/2024.

Emissioni in atmosfera → Tenuto conto delle integrazioni volontarie trasmesse dalla Ditta:

- Per l'Emissione **PEC 16** (Cogeneratore con potenza termica di 0,722 MWt) alimentato a biogas, per soddisfare i fabbisogni elettrici e termici dell'impianto produttivo, tenuto conto di quanto indicato al punto 3 (ultimo paragrafo) – parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06 e che non sono intercorse modifiche rispetto a quanto presentato in precedenza, si propongono i limiti da rispettare;
- Per l'Emissione **PEC 17** (Caldaia di backup con potenza termica di 0,50 MWt), alimentata a Gpl ed utilizzata per il fabbisogno energetico dell'impianto in caso di fermo impianto del cogeneratore per manutenzione o malfunzionamento dello stesso, per la quale la Ditta ha precisato rientrare tra gli impianti in deroga della Parte I dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06, tenuto conto di quanto indicato al punto 1.3 (primo paragrafo) – parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06 e che non sono intercorse modifiche rispetto a quanto presentato in precedenza, si propongono i limiti da rispettare.

Come previsto nel suddetto punto del D.Lgs. 152/06, i valori limite di emissione per i parametri Polveri e SO₂ si considerano rispettati in quanto viene utilizzato come combustibile il Gpl;

- La Ditta ha confermato di utilizzare un sistema di upgrading del biogas per separare le molecole di metano dall'anidride carbonica e dall'acqua nonché dalle altre impurità presenti. Il biogas prodotto nell'impianto viene prima fatto passare in uno scrubber per la rimozione dell'H₂S e dell'NH₃ e successivamente, previa eliminazione dell'umidità presente per raffreddamento, un'ulteriore adsorbimento su filtri a carboni attivi e filtrazione su setacci molecolari. La purificazione del biogas a biometano avviene con l'utilizzo di membrane a

permeazione selettiva con un recupero del metano presente nel biogas in ingresso fino al 99,5%., mentre l'Off-Gas, di cui la Ditta dichiara essere composto principalmente al 98,5% da CO₂ e tracce residuali di metano, viene scaricato in atmosfera con un camino di diametro di 15 cm (emissione **PEC 15**) ad una altezza di circa 10 metri con una portata di circa 340 Nm³ /h.

A parere di questo ST si ritiene che questa emissione ricada tra quelle soggette all'autorizzazione di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06.

Ai fini della massima tutela ambientale, in assenza di disposizioni normative specifiche per questa nuova tipologia di impianti, in considerazione del fatto che si ritiene comunque che la potenziale presenza di vari inquinanti debba essere normata, si propone di inserire in autorizzazione una specifica prescrizione per il rispetto di limiti per determinati parametri;

Quindi, sulla base del D.Lgs. 152/06, Parte Quinta - Allegato I parte II, dei valori riportati nella relazione tecnica e dei limiti di parametro per gli inquinanti derivanti dalle emissioni industriali contenuti nella "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2427 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica", cui si rimanda, come previsto dall'art. 271 comma 5 Del D.Lgs. 152/06, si propongono i limiti da rispettare;

- Il biometano prodotto viene poi sottoposto ad una ulteriore purificazione con adsorbimento su torri di zeoliti e successivo processo di liquefazione mediante ciclo di "Linde". La ditta ha precisato che la periodica rigenerazione delle zeoliti verrà eseguita mediante riscaldamento e rilascio dei componenti adsorbiti attraverso 10 scarichi da 3 pollici, definiti di sicurezza, posti alla medesima altezza del camino dell'Off-Gas PEC 15. A parere di questo ST si ritiene che anche queste emissioni ricadano tra quelle soggette all'autorizzazione di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 ed inoltre, tenendo conto di quanto previsto all'Art. 270 - Parte V - D.Lgs. 152/06, dovrebbe essere valutata la fattibilità del loro convogliamento ad un unico punto emissivo. Pertanto, si propongono gli stessi limiti emissivi indicati per l'impianto di upgrading;
- In merito all'**impianto di compostaggio** costituito da 2 tunnel al chiuso mantenuti in depressione, muniti di platee, muretti laterali di contenimento e dotati di idonea copertura, la

Ditta ha proposto di installare 2 sistemi distinti di trattamento delle arie esauste composti da uno scrubber ed un successivo biofiltro dotato di copertura. Tale sistema di depurazione rientra tra quelli previsti dalla Determina n.4606/1999 (criteri CRIAER) della Regione Emilia-Romagna e la Società ne ha definito i parametri dimensionali e funzionali in accordo alle BAT. In particolare: Carico specifico volumetrico 84,55 Nm³ /m³ Mat. Filt. x ora - Altezza del letto filtrante 2,3 m - Q 88675 Nm³ /h. Pertanto, per le emissioni in atmosfera del biofiltro definite come sorgenti diffuse areali attive (LG 35/DT Arpae "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'Art.272 bis del D.Lgs. 152/06; LG dell'Arta Abruzzo), per le quali la Società non ha proposto limiti emissivi, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida sopra indicate e dell'analogia con altri impianti analoghi autorizzati in tal senso, vengono proposti limiti di emissione,

*• Per l'emissione **PEC 28**, relativa ad una torcia di sicurezza a presidio delle linee biogas e biometano, che ai sensi di quanto previsto all'art. 272 co. 5 del D.Lgs. 152/06 non necessita di essere autorizzata, di cui la Ditta ha confermato la temperatura di combustione maggiore di 1000°C, si evidenzia che la stessa deve assicurare una efficienza minima di combustione del 99% come previsto dalla DGR E.R. 1496/2011. Gli eventi di attivazione della torcia di emergenza, la loro causa e durata dovranno essere annotati su apposito registro tenuto a disposizione per i controlli;*

Questo ST esprime pertanto una valutazione favorevole alla richiesta della Società per le emissioni in atmosfera, di cui al presente paragrafo, a condizione che l'Autorizzazione tenga conto delle osservazioni espresse in merito al sistema di upgrading;

CONSIDERATO che le acque meteoriche derivanti dalla rete pluviali e coperture non sono soggette ad autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la relazione del Servizio Sistemi Ambientali di Arpae - Ferrara quale "Contributo istruttorio" in merito all'impatto odorigeno, Prot. n. PG/2024/95896 del 24.05.2024, che, relativamente alla FASE DI ESERCIZIO, riporta, in particolare, le seguenti valutazioni e conclusioni

Relativamente alle sorgenti fornite in input al modello, il proponente ha considerato nella simulazione modellistica tutte le sorgenti, sia quelle aventi concentrazione di odore superiore

al limite di 80 OUE/m³ o con flusso di odorigeno superiore a 400 OUE/s, sia quelle sotto soglia.

Il nuovo assetto impiantistico prevede la chiusura dei capannoni di compostaggio con l'installazione del sistema di trattamento delle arie esauste sulle strutture che sono mantenute in depressione per mezzo di elettroventilatori; il sistema di trattamento delle arie esauste è costituito da uno scrubber e da un biofiltro. Le emissioni catturate vengono sottoposte a lavaggio ad acqua in controcorrente con lo scopo di allontanare prioritariamente l'ammoniaca e abbattere le polveri (PED 21 e 22). Il valore di flusso odorimetrico per singolo sistema di compostaggio, è stato calcolato considerando un'efficienza del biofiltro pari ad almeno il 90% di abbattimento.

Le valutazioni effettuate sia in merito alla qualità dell'aria che del disturbo olfattivo non evidenziano criticità. Relativamente all'incremento dei carichi emissivi di PM₁₀ e NO_x, si fa presente che il Comune di Ostellato, appartiene alla zona di Pianura Est la quale è classificata nell'Allegato 2-A del documento Relazione Generale del Piano Integrato Aria PAIR-2030 2 , approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera della Giunta regionale n. 152 del 30/01/2024, come area di superamento dei valori limite di PM₁₀ e/o NO₂.

Si ritiene quindi utile adottare misure di mitigazione quali la piantumazione di alberature su tutto il perimetro dell'area dell'impianto.

In merito alle emissioni odorigene, il proponente ha presentato una proposta di piano di monitoraggio con modalità da concordarsi con ARPAE Ferrara, a seguito della quale valutare eventuali ulteriori azioni correttive e/o sistemi di abbattimento/contenimento odori da implementare all'interno del sito, nel caso in cui quanto rilevato dovesse superare quanto contenuto all'interno delle elaborazioni software. Il Proponente si rende disponibile sin d'ora ad installare tali sistemi di abbattimento.

Si coglie positivamente la proposta di un piano di monitoraggio degli odori, che deve essere integrato sulla base di quanto disposto dalla delibera regionale 1495/2010. Si richiede perciò che, a seguito dell'entrata a regime dell'assetto in progetto, venga effettuato il monitoraggio mediante campagne di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni dall'entrata in funzione a regime dell'impianto. Il monitoraggio dovrà essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2022, dovrà essere effettuato nel periodo estivo e prevedere

sia il campionamento delle sorgenti qui indicate, sia il campionamento al confine dell'area di impianto, effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Al termine del primo anno dovrà essere redatta e trasmessa ad Arpae una relazione annuale con gli esiti del monitoraggio e lo studio modellistico da svolgere secondo quanto disposto nell'Allegato A.1 "Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione" del Decreto Direttoriale 28/06/2023 n. 309. Si anticipa che la ditta dovrà provvedere ad adottare ulteriori misure di contenimento delle emissioni odorigene, anche qualora si rilevassero segnalazioni di disagio odorigeno;

VISTE:

- le note dell'Ufficio Energia-SAC Arpae Ferrara: Prot. n. PG/2024/37587 del 27.02.2024 di "Trasmissione richieste integrazioni, verbale 1° seduta di CdS e contestuale sospensione del procedimento"; Prot. n. PG/2024/94345 del 23.05.2024 di "Trasmissione richieste integrazioni, verbale 2° seduta di CdS; Prot. n. PG/2024/164666 del 12.09.2024 di "Trasmissione verbale 3° seduta di CdS e richiesta correzione elaborati";

VISTO che, come indicato, in particolare, nel verbale della 1° seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 22.02.2024, la Ditta ha confermato che **tutto il digestato sarà utilizzato nell'impianto di compostaggio**;

VISTO che, come indicato, in particolare, nel verbale della 2° seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 20.05.2024, relativamente alle acque reflue domestiche, per le quali nella precedente seduta era stato richiesto alla Ditta di proporre un sistema alternativo a quello di fitodepurazione, la stessa Ditta, così come riportato nella relazione integrativa, ha rimarcato che la soluzione proposta risulta la più idonea per l'impianto in oggetto e ha confermato che non vi saranno scarichi in bacini di laminazione, nè in canali, nè a dispersione nel terreno;

VISTO che, come indicato, in particolare, nel verbale della 3° seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 05.09.2024 *"il Dirigente comunica l'approvazione del progetto, a condizione che la Ditta provveda a correggere gli elaborati segnalati e mancanti. Si rimane in attesa dei pareri degli enti per quanto di competenza"*;

VISTE tutte le integrazioni trasmesse dalla Ditta e acquisite nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03, in particolare quelle inoltrate dall'Ufficio Energia con la nota Prot. n. 220895 del 05.12.2024 che ricomprendono la seguente precisazione:

*“... il Proponente evidenzia che, **in corrispondenza della sezione di adsorbimento su torri di zeoliti** (fase di purificazione del biometano), **così come evidenziato all'interno di altra documentazione tecnica allegata all'istanza, non è previsto un punto emissivo.***

Per meglio specificare quanto sopra, l'eventuale emissione derivante dalla sezione di purificazione del biometano, nell'ottica di ottimizzare la produzione di biometano stesso evitando la dispersione dello stesso in atmosfera e nell'ottica altresì di limitare i consumi energetici di impianto, viene ricircolata in testa all'impianto di upgrading per essere riprocessata dall'impianto stesso e massimizzare la produzione di biometano. In tal senso, pertanto, l'unico punto di emissione (convogliata) presente in corrispondenza dell'impianto di upgrading, purificazione e liquefazione del biometano è costituito dal camino dell'off-gas indicato con l'id. PEC 15 all'interno della documentazione tecnica allegata all'istanza”;

VISTI i pareri espressi nell'ambito del procedimento Unico, ex D.Lgs n. 387/03 e, in particolare:

- il **parere favorevole dell'Azienda USL di Ferrara – Dipartimento Sanità Pubblica – UOC Igiene Pubblica**, Prot. n. 31710 del 20.05.2024 (Prot. Arpae n. PG/2024/92208 del 20.05.2024), per gli aspetti igienico-sanitari di competenza, con le seguenti raccomandazioni;
 - * il monitoraggio delle emissioni odorigene venga proseguito per due anni dalla messa in esercizio dell'impianto;
 - * in caso di segnalazioni di disagio odorigeno si propongano azioni di contenimento e di mitigazione da implementare all'interno del sito;
 - * venga rispettato quanto previsto nei Piani regionali annuali di controllo e monitoraggio per le Arbovirosi e nelle specifiche Ordinanze Sindacali;
- il **parere favorevole con prescrizioni** dell'**Unione dei Comuni Valli e Delizie relativo alla matrice rumore**, espresso nella nota di “Richiesta chiarimenti a seguito della valutazione della documentazione istruttoria e integrativa”, Prot. n. 16339 del 20.05.2024 (Prot. Arpae n. PG/2024/92467 del 21.05.2024), nella quale, la stessa Unione, prende atto della scelta di mantenere la fitodepurazione come trattamento biologico secondario;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, **facendo proprie le prescrizioni indicate nelle Relazioni Tecniche/Pareri precedentemente citati per le matrici emissioni in atmosfera e rumore;**

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

RICHIAMATI:

- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n. 77/2022, di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO che:

- con Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01.02.2024;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29.08.2024, al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 01.09.2024;

DATO ATTO che questo provvedimento è endoprocedimentale del procedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/03;

ADOPTA

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi dell'art. 4, del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare alla Ditta **WHITE GREEN ENERGY S.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Milano (MI), Via Vincenzo Monti, n. 11, codice fiscale e p.IVA n. 04959070238, per l'esercizio dell'**impianto per la produzione di biometano** da prodotti agricoli, reflui zootecnici e sottoprodotti agroalimentari di **potenzialità pari a 499 Sm³/h**, ubicato nel Comune di Ostellato (FE), Strada Provinciale 71.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. n. 227/11	COMUNE

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le **emissioni autorizzate**, ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi, art. 269, sono:

- quelle contrassegnate ed indicate con la sigla "**PEC15**", derivante dal **Sistema di upgrading** del biogas, con la sigla "**PEC16**", derivante dal **Cogeneratore** con potenza termica di 0,722 MWt alimentato a biogas e con la sigla "**PEC17**" derivante dalla **Caldaia di backup** con potenza termica di 0,50 MWt, alimentata a Gpl, nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" – TAV. 6_Rev.01 EMISSIONI IN ATMOSFERA**:
- quelle derivanti dai **biofiltri**, relativamente all'impianto di compostaggio costituito da 2 tunnel al chiuso mantenuti in depressione, dove sono previsti 2 sistemi distinti di trattamento delle arie esauste composti da uno scrubber ed un successivo, appunto,

biofiltro dotato di copertura;

2. L'Emissione "**PEC15**" derivante dal **sistema di upgrading del biogas**, per le valutazioni riportate in premessa, dovrà rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

EMISSIONE	PEC 15 UPGRADING del biogas
Portata (Nm ³ /h)	340
Durata (h/giorno)	24
Altezza minima (m)	10

Inquinanti (mg/Nm³)

Idrogeno solforato H ₂ S	5
COV (espressi come C-organico totale) escluso il metano	1
Polveri	1
Ammoniaca NH ₃	2

3. L'emissione "**PEC16**", derivante dal **Cogeneratore** con potenza termica di 0,722 MWt, alimentato a biogas, per le valutazioni riportate in premessa e tenuto conto di quanto indicato al punto 3 (ultimo paragrafo) – parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06, dovrà rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

EMISSIONE	PEC 16 COGENERATORE a biogas - 722 kWt
Portata (Nm ³ /h)	6910
Durata (h/giorno)	24
Altezza minima (m)	10,50

Inquinanti (mg/Nm³)

COV (espressi come C-organico totale) escluso il metano	40
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	190
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	60
Monossido di carbonio CO	300
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	2
Sistema di abbattimento	Catalizzatore ossidante
I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nello effluente gassoso secco pari al 15%	

- La frequenza degli autocontrolli all'Emissione "**PEC16**" dovrà essere almeno annuale. I rapporti di prova dovranno essere resi disponibili in caso di controllo;
- L'emissione "**PEC17**", derivante dalla **Caldaia di backup** con potenza termica di 0,50 MWt, alimentata a Gpl, per le valutazioni riportate in premessa e tenuto conto di quanto indicato al punto 1.3 (primo paragrafo) – parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06, dovrà rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

EMISSIONE	PEC 17 CALDAIA A GPL 500 kWt
Portata (Nm ³ /h)	470
Durata (h/giorno)	Alternativa al cogeneratore
Altezza minima (m)	14

--	--

Inquinanti (mg/Nm³)

Polveri	5
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35
Sistema di abbattimento	---
I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nello effluente gassoso secco pari al 3%	

Come previsto nel suddetto punto 1.3 del D.Lgs 152/06, i valori limite di emissione per i parametri polveri e SO₂ si considerano rispettati in quanto viene utilizzato come combustibile il Gpl;

6. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alla emissione “**PEC17**”, mirante alla verifica del rispetto dei limiti di emissione;
7. In merito all’**impianto di compostaggio** costituito da 2 tunnel al chiuso, mantenuti in depressione, dotati di 2 sistemi di trattamento delle arie esauste composti da uno scrubber ed un successivo biofiltro, non vengono fissati limiti alle emissioni, trattandosi di sorgenti areali diffuse, ma vengono prescritti i seguenti parametri dimensionali e funzionali relativi ai biofiltri, in accordo alle BAT:

Altezza del letto filtrante: 2,3 m

Superficie: 456 m²

Portata d'aria: 88675 Nm³ /h.

Carico specifico volumetrico: 84,55 Nm³ /m³ materiale filtrante per h

Numero ricambi aria ora: 4
8. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alla

emissione derivante dai “**BIOFILTRI**”, mirante alla verifica del rispetto dei limiti di emissione;

9. Per le **Emissioni “PEC15” e “PEC16”**, dovranno essere osservate le procedure di cui all’art. 269, comma 6, per quanto applicabili alla fattispecie, del D.Lgs. 152/06 e precisamente:
 - a) la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo all’ Arpae di Ferrara-Servizio Territoriale e all’Unione dei Comuni Valli e Delizie-Servizio Ambiente;
 - b) entro un termine massimo di 90 giorni dalla data indicata al precedente punto a), l’impianto deve essere messo a regime;
 - c) dalla data di messa a regime dell’impianto, ed entro 10 giorni dalla stessa, l’impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; entro 30 giorni dalla stessa data l’impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all’Unione dei Comuni Valli e Delizie e all’Arpae di Ferrara-Servizio Territoriale;
10. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine “annuale” si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l’altro, calcolati a partire dalla data dell’ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell’attività;
11. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel ‘Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e nell’Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
12. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41;
13. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l’indicazione dell’incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la

valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;

14. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
15. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento;
16. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
17. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;
18. Relativamente all'Emissione "**PEC28**" derivante da una **torcia di sicurezza** a presidio delle linee biogas e biometano, la Ditta dovrà dotarsi di apposito registro vidimato da Arpae, ove annotare gli eventi di attivazione delle stesse, compresa la durata dei singoli eventi e la loro causa, nonché ogni altra situazione di malfunzionamento/emergenza che abbia ricadute ambientali. Tale registro deve essere tenuto presso l'impianto, sempre aggiornato e a disposizione degli enti di controllo. La stessa torcia deve assicurare un'efficienza minima di

combustione del 99%, come previsto dalla D.G.R. 1496/2011;

19. **A seguito dell'entrata a regime** dell'assetto in progetto, la Ditta dovrà effettuare il monitoraggio delle emissioni odorigene, mediante campagne di rilevamento per la durata di due anni, dall'entrata in funzione a regime dell'impianto.

Il monitoraggio dovrà essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2022, dovrà essere effettuato nel periodo estivo e prevedere sia il campionamento delle sorgenti individuate e indicate nella nota del Servizio Sistemi Ambientali PG/2024/95896 del 24.05.2024, citata in premessa e allegata all'atto di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03 di cui questa A.U.A. è parte integrante, sia il campionamento al confine dell'area di impianto, effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti;

20. Al termine del primo anno dovrà essere redatta e trasmessa ad Arpae una relazione annuale con gli esiti del monitoraggio e lo studio modellistico da svolgere secondo quanto disposto nell'Allegato A.1 "Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione" del Decreto Direttoriale 28/06/2023 n. 309;
21. Qualora in futuro dovessero evidenziarsi condizioni di disagio olfattivo, la Ditta dovrà comunque provvedere ad adottare ulteriori misure di contenimento (tecniche e gestionali) e di mitigazione delle emissioni odorigene, da implementare all'interno del sito;
22. La gestione e conduzione dell'impianto di produzione del biometano dovrà essere svolta secondo quanto indicato dalle D.G.R. E-R n. 1495/2011.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. Entro 90 giorni dal completamento delle opere, la Ditta, tramite il SUAP, deve presentare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico che, tramite una nuova campagna di misurazioni, verifichi il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica. Nel caso detta verifica post-operam rilevi il superamento dei limiti normativi, la nuova valutazione di impatto acustico dovrà contenere accorgimenti di mitigazione del rumore.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica **domanda di voltura**.

Per il **rinnovo** della presente **Autorizzazione Unica Ambientale**, **almeno sei mesi prima della scadenza** il gestore deve inviare a questa Agenzia una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto che costituisce parte integrante dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente Autorizzazione Unica Ambientale decorre dalla data del rilascio alla Ditta interessata e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, completo dei relativi allegati, dovrà essere unito, come parte integrante, all'atto finale di Autorizzazione Unica, che verrà rilasciato da questo Servizio, ai sensi del D.Lgs 387/2003.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae.

Il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di Arpae.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.